

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2003

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 2003

—————

Equipollenza tra il diploma di assistente sociale e le lauree in scienze di servizio sociale, in servizio sociale e la laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La formazione degli assistenti sociali ha subito, nel corso degli anni, varie modifiche i cui titoli hanno ricevuto riconoscimento giuridico con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, recante «Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162» e della legge del 23 marzo 1993, n. 84, recante «Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale».

Inizialmente, i diplomi venivano conseguiti presso scuole superiori di servizio sociale private trasformate in scuole dirette ai fini speciali universitarie prima e in diplomi universitari dopo (legge 19 novembre 1990, n. 341) e successivamente sono stati istituiti corsi di laurea in servizio sociale presso l'università di Trieste e della LUMSA di Roma.

Attualmente, la formazione è disciplinata dal decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto ministeriale 4 agosto 2000 e dal decreto ministeriale 28 novembre 2000 ed è articolata in laurea afferente alla classe 6 «Scienze del Servizio sociale» e laurea specialistica afferente alla classe 57 in «Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali».

In questa fase di passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo sono sorte alcune difficoltà che hanno portato le università, nella loro autonomia, a non riconoscere a pieno i crediti formativi e professionali acquisiti dagli assistenti sociali, in possesso di diploma conseguiti in base al vecchio ordinamento, che volevano proseguire il corso di studi verso la laurea specialistica. Ciò ha creato una confusione anche in ambito lavorativo

e uno stato di disconoscimento del passato che non trova giustificazione e che richiede una soluzione tempestiva.

Giova, inoltre, evidenziare che la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», all'articolo 22 ha stabilito che il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, s'interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai *master* ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono i diplomi universitari di assistente sociale.

Il presente disegno di legge, relativo alla dichiarazione di equipollenza dei vecchi titoli ai nuovi, mira ad evitare che durante il regime transitorio dalla vecchia alla nuova normativa, possano crearsi condizioni di ingiustificato svantaggio per coloro che hanno conseguito i diplomi in base all'ordinamento previgente.

La riforma approvata dal Parlamento, relativa alla trasformazione dei vecchi percorsi formativi, deve essere orientata alla salvaguardia sia della continuità formativa, sia degli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del previgente ordinamento.

Il rischio che i vecchi diplomati siano ingiustificatamente penalizzati nel riconoscimento dei crediti didattici e professionali acquisiti sussiste ed è concreto, ciò richiede la dichiarazione di equipollenza che in questa sede si propone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I diplomi conseguiti in base a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e dalla legge 23 marzo 1993, n. 84, sono equipollenti a tutti gli effetti di legge alla laurea triennale conseguita al termine dei corsi di studio afferente alla classe VI «Scienze del servizio sociale» ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000.

2. Le lauree in «Servizio sociale» di durata quadriennale conseguite presso l'università di Trieste e la Libera università Maria SS. Assunta (LUMSA) di Roma sono equipollenti alle lauree specialistiche conseguite al termine dei corsi di studio afferenti alla classe 57 «Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali» di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001.

